



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 142/16**

Lussemburgo, 21 dicembre 2016

Sentenza nelle cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P  
Commissione / Aer Lingus Ltd., Ryanair Designated Activity Company e  
Irlanda

**La Corte conferma che l'Irlanda deve recuperare la somma di EUR 8 per passeggero presso le compagnie aeree beneficiarie di un aiuto di Stato illegittimo**

*La differenza tra l'importo ridotto e quello normale della tassa irlandese sul trasporto aereo costituisce un aiuto illegittimo che deve essere recuperato a prescindere dal profitto che le compagnie aeree hanno effettivamente tratto dall'aiuto*

Nel luglio 2009, la Ryanair ha chiesto alla Commissione di esaminare se la «tassa sul trasporto aereo» imposta dall'Irlanda alle compagnie aeree non costituisca un aiuto di Stato illegittimo a favore di taluni suoi concorrenti. Infatti, secondo la Ryanair, tali concorrenti avevano segnatamente tratto un vantaggio finanziario dal fatto che i medesimi operavano numerosi voli verso destinazioni situate entro un raggio di 300 km dall'aeroporto di Dublino, per le quali l'importo della tassa ammontava a EUR 2 per passeggero, mentre gli altri voli in partenza dall'Irlanda erano assoggettati ad una tassa di EUR 10<sup>1</sup>.

Nel luglio 2012, la Commissione ha considerato<sup>2</sup> che l'applicazione di un tasso inferiore per i voli di breve raggio costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno<sup>3</sup>. Essa ha pertanto ordinato il recupero di tale aiuto presso i beneficiari precisando che l'importo dell'aiuto corrispondeva alla differenza tra il tasso ridotto di EUR 2 e il tasso standard di EUR 10, vale a dire a EUR 8.

La Aer Lingus e la Ryanair, che figuravano anch'esse tra le beneficiarie dell'aiuto, hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso la decisione della Commissione che disponeva il recupero dell'aiuto illegittimamente percepito. Con le sue sentenze pronunciate il 5 febbraio 2015<sup>4</sup>, il Tribunale ha parzialmente annullato tale decisione sulla base del fatto che la Commissione non era riuscita a dimostrare che il vantaggio di cui avevano beneficiato le compagnie aeree interessate ammontava in tutti i casi a EUR 8 per passeggero.

La Commissione ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le sentenze del Tribunale.

Con la sua sentenza odierna, la Corte constata che le compagnie aeree che hanno potuto trarre profitto dal tasso ridotto hanno beneficiato di un vantaggio concorrenziale di EUR 8 rispetto alle compagnie che hanno pagato il tasso standard. Pertanto, la restituzione di **tale vantaggio richiedeva**, come la Commissione ha indicato nella sua decisione, **il recupero da parte dell'Irlanda di una somma di EUR 8 per passeggero per ciascuno dei voli interessati**.

<sup>1</sup> Con effetto dal 1° marzo 2011, l'Irlanda ha modificato le regole relative alla tassa sul trasporto aereo creando un tasso unico di EUR 3 applicabile a tutte le partenze indipendentemente dalla distanza percorsa.

<sup>2</sup> Vedasi comunicato stampa della Commissione (IP/12/833 del 25 luglio 2012).

<sup>3</sup> Con decisione del 13 luglio 2011, invece, la Commissione ha segnatamente constatato che la mancata applicazione della tassa sul trasporto aereo (TTA) ai passeggeri in trasferimento o in transito non costituiva un aiuto di Stato, in quanto tale provvedimento non era selettivo (v. comunicato stampa n. IP/11/874 del 13 luglio 2011 della Commissione). Tale decisione è stata parzialmente annullata da una sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 (causa [T-512/11](#), *Ryanair Ltd/Commissione*, vedasi anche comunicato stampa n. [159/14](#)).

<sup>4</sup> Sentenze del Tribunale del 5 febbraio 2015, *Aer Lingus Ltd/Commissione* ([T-473/12](#)) e *Ryanair Ltd/Commissione* ([T-500/12](#)), vedasi comunicato stampa n. [14/15](#).

In tale contesto, la Corte sottolinea che il recupero dell'aiuto implica la restituzione del vantaggio che le compagnie aeree hanno potuto trarre dall'applicazione del tasso ridotto e non la restituzione del profitto economico che tali società hanno eventualmente potuto realizzare mediante lo sfruttamento di tale vantaggio. Infatti, il vantaggio censurato non consisteva nel fatto che tali compagnie aeree abbiano potuto offrire prezzi maggiormente competitivi rispetto ai loro concorrenti. Risultava semplicemente dal fatto che tali società hanno dovuto versare un importo inferiore rispetto a quello che avrebbero dovuto pagare se i loro voli fossero stati assoggettati alla tassa standard.

Peraltro, la Corte rileva che nulla ostava a che i beneficiari dell'aiuto aumentassero di EUR 8 il prezzo dei loro biglietti assoggettati al tasso ridotto al fine di realizzare profitti economici corrispondenti alla differenza tra il tasso ridotto e quello standard. A tal proposito, la Corte respinge l'argomento della Aer Lingus e della Ryanair secondo cui, poiché esse non erano effettivamente in grado di recuperare presso il loro propri clienti l'importo di EUR 8, il loro obbligo di restituire tale somma equivarrebbe all'imposizione di un onere finanziario aggiuntivo o di una sanzione a carattere discriminatorio.

Di conseguenza, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, la Corte considera che **la Commissione non era tenuta ad esaminare se e in che misura i beneficiari dell'aiuto si fossero effettivamente avvalsi del vantaggio economico risultante dall'applicazione del tasso ridotto**. Pertanto, il Tribunale è incorso, nella sua sentenza, in un errore di diritto in quanto ha contestato alla Commissione di aver fissato l'importo dell'aiuto da recuperare a EUR 8 per passeggero.

Ciò premesso, **la Corte annulla la parte della sentenza del Tribunale viziata da tale errore e respinge integralmente i ricorsi proposti dalla Aer Lingus e dalla Ryanair avverso la decisione della Commissione**.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106*